

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate rende poco conveniente rinviare il versamento dell'imposta

Con la nuova cartella di pagamento subito il compenso per la riscossione

DI GIUSEPPE ALIANO

Conviene sempre meno rinviare il pagamento delle imposte, che sono immediatamente maggiorate del compenso di riscossione in precedenza applicabile, in tutti i casi, solo dopo il decorso infruttuoso dei 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

In attuazione della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 3, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e nel decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2006, è stato introdotto un rilevante onere per il contribuente, costituito dal compenso di riscossione (peraltro maggiorato del 25%), precedentemente a suo carico solo allorché il pagamento della cartella avveniva oltre i 60 giorni dal suo ricevimento.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 13 febbraio 2007 (Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, n. 43 del 21/2/2007, viene ridisegnata la cartella di pagamento per adeguarla alle norme introdotte

dall'art. 2, comma 3, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (e già trattate nel decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2006), in cui si prevede che il compenso spettante all'agente della riscossione è a carico del debitore nella (già previgente) misura del 4,65%, in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica della cartella, e integralmente (cioè con l'introdotta maggiorazione del 25%), in caso di versamento oltre i 60 giorni dalla notifica.

Dunque il provvedimento modifica quelle parti del modello di cartella di pagamento che contengono l'esposizione degli importi dovuti dal debitore (in particolare la seconda pagina dello stampato che viene utilizzato per la cartella, contenente il «Dettaglio degli addebiti», per cui saranno indicati, oltre all'importo iscritto a ruolo, relative sanzioni e interessi, anche l'importo da corrispondere a titolo di compenso di riscossione).

Quindi il quadro «Dettaglio degli addebiti» conterrà l'esposizione analitica di tutte le somme dovute dal contribuente, sia nel caso di pagamento entro il termine indicato nella stessa cartella (60 giorni dalla notifica),

sia nel caso che il versamento venga effettuato oltre tale termine.

Lo stampato conterrà inoltre alcune variazioni alla relata di notifica contenuta nel frontespizio della cartella di pagamento, per adeguarla alle modifiche introdotte all'art. 60, comma 1, del dpr 29 settembre 1973, n. 600, dall'art. 37, comma 27, lettera a), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevedono il caso di consegna della cartella a soggetti diversi dal destinatario.

Le cartelle interessate dall'aggravio del compenso di riscossione. Il nuovo onere costituisce, per certi aspetti, una vera e propria novità di cui ci si accorgerà presto, in quanto l'aggravio del 4,65% (anche nel caso di pagamento nei 60 giorni) sarà del tutto a carico dei contribuenti, anche di quelli che pagheranno puntualmente la cartella.

Le cartelle interessate saranno tutte quelle emesse a seguito di inadempimento del contribuente e, quindi, per esempio, quelle emesse ai sensi dell'art. 36-bis dpr 600/73 a seguito di liquidazione della dichiarazione dei redditi, o quelle emesse a titolo provvisorio ex

art. 15 dpr n. 602/73 a seguito di accertamenti impugnati con ricorso, o quelle emesse ex art. 68 dlgs n. 546/92 a seguito di sentenze delle commissioni tributarie (dunque saranno escluse dall'immediata applicazione dell'onere solo le cartelle emesse per iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento, previste dall'art. 32 comma 1 lett. a) dlgs n. 46/1999, mentre subiranno l'aggravio anche le cartelle emesse a seguito di istanza di maggiore rateazione richieste dal contribuente, ex lett. 2) del comma 1 art. 32 predetto). L'aggravio per il compenso di riscossione, attualmente previsto nella misura del 4,65%, sarà maggiorato del 25%, sempre a carico del contribuente, in caso di pagamento della cartella oltre il predetto termine di 60 giorni dalla notifica, mentre tale maggiorazione resterà a carico dell'ente creditore in caso di pagamento puntuale.

La differenza per il contribuente non è di poco conto, e si evince dal raffronto tra il contenuto del nuovo art. 17 del dlgs 112/1999 e quello del testo previgente, che addebitava al contribuente il compenso di riscossione del 4,65% solo decorso i 60 giorni utili per il regolare adempimento. (riproduzione riservata)